

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

23 aprile 2019

Alle aziende associate

**INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI N.E.E.T
PUBBLICATE ISTRUZIONI**

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 5/2019, per segnalare che l'Inps, con la circolare n. 54 del 17 aprile 2019, ha pubblicato le istruzioni per la fruizione dell'incentivo collegato all'assunzione di ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti al programma "Garanzia Giovani".

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione e le assunzioni effettuate con contratto di Apprendistato Professionalizzante effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019.

Importo dell'agevolazione

L'agevolazione è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi quelli dovuti all'Inail), fino ad un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile per 12 mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 671,66.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine del 28 febbraio 2021. Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'incentivo deve essere fruito entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

Il riconoscimento dell'agevolazione avverrà nel limite della dotazione finanziaria destinata a finanziare l'incentivo.

Procedimento di ammissione all'incentivo ed adempimenti del datore di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito internet www.inps.it una domanda preliminare di ammissione all'incentivo. Il modulo è accessibile, previa autenticazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi"> "Altre tipologie di utente"> "Aziende, consulenti e professionisti"> "Servizi per le aziende e consulenti"> "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'Inps mediante i propri sistemi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al programma "Garanzia Giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio, determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno) il beneficio fruibile non potrà superare, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time), sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in 12 quote mensili. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive ed il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Inps, l'Anpal e L'INL potranno effettuare i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo.

Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare Inps che si allega alla presente comunicazione.

Allegato: circolare Inps n. 54/2019

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

